



**Procedura aperta per fornitura di arredi, corpi illuminanti, dispositivi in
radiofrequenza (RFID) per antitaccheggio, autoprestito e controllo
libri e relativi servizi tecnici e apparati audio-video per la Biblioteca di
Mesiano suddivisa in quattro lotti**

Gara telematica n. 80155

Lotto 2: Corpi illuminanti CIG 7878456390 - CUP E68B01000060007

CAPITOLATO SPECIALE



DEFINIZIONI

Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte ratificata da UniTrento.
Appaltatore	Il soggetto vincitore della Gara, con il quale UniTrento firmerà il Contratto.
AVCPass	Banca dati nazionale istituita presso l'A.N.AC. per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla Gara
Capitolato Prestazionale	Il documento che definisce le caratteristiche tecniche della Fornitura
Capitolato Speciale	Il presente documento contenente le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata, raggruppanda che presenteranno Offerta per la Gara
Contratto	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario
Direttore dell'esecuzione del Contratto	La persona fisica, all'uopo indicata da UniTrento, con il compito di gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore
Disciplinare di Gara	Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione



Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale Lotto 2, Capitolato Prestazionale Lotto 2 e loro allegati, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario. Detti documenti sono parte integrante del rapporto contrattuale
Fornitura	L'oggetto dell'appalto
Mandatario	Per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, il componente che assume il ruolo di capofila del gruppo costituito o costituendo
Offerta	L'offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara
Rappresentante del Concorrente	Colui che la legge o la volontà delle parti indica come rappresentante del Concorrente nel corso della Gara
Responsabile dell'Appaltatore	La persona fisica indicata dall'Appaltatore per la gestione del Contratto con funzioni di coordinamento e di garanzia al buon funzionamento della Fornitura
Responsabile del procedimento di gara	Dott.ssa Elisabetta Endrici; pec: ateneo@pec.unitn.it
UniTrento	L'Università degli Studi di Trento



Premessa

L'Università degli Studi di Trento (d'ora innanzi denominata "UniTrento") intende appaltare ad una impresa specializzata (d'ora innanzi denominata "Appaltatore") la fornitura e la posa in opera di corpi illuminanti per la nuova biblioteca di Mesiano.

Art. 1 - Norme di riferimento

Il Contratto viene proposto da UniTrento ed accettato dall'Appaltatore come un contratto di appalto disciplinato dalla L.P. 2/2016 e per quanto da questa non disposto dal D. Lgs. 50/2016.

Art. 2 - Ordine di importanza dei documenti

Il rapporto contrattuale è costituito e disciplinato dai seguenti documenti, che si elencano in ordine crescente di importanza:

- il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara, il presente Capitolato Speciale, il Capitolato Prestazionale e i loro allegati;
- le richieste di chiarimento e le risposte fornite da UniTrento ai Concorrenti;
- l'Offerta dell'Aggiudicatario;
- il Contratto.

La documentazione sopra elencata costituisce inoltre la chiave interpretativa della volontà contrattuale.

Art. 3 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la fornitura e la posa in opera di corpi illuminanti per la nuova biblioteca di Mesiano.

Le caratteristiche tecniche e funzionali minime richieste sono riportate nel Capitolato Prestazionale e sono da considerarsi come requisiti minimi essenziali della Fornitura. Il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'esclusione dalla procedura di gara.



A cura e spese dell'Appaltatore dovrà essere effettuata la consegna e la posa in opera dei corpi illuminanti come definito nel Capitolato Prestazionale e i servizi di garanzia fino al termine di 24 mesi o ulteriore termine addizionale offerto.

Art. 4 – Regolare esecuzione

Le procedure di emissione del certificato di regolare esecuzione saranno effettuate nei termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs 50/2016. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

La verifica di regolare esecuzione sarà effettuata in due fasi:

1. verifica di regolare esecuzione successiva all'effettuazione delle verifiche e prove preliminari di cui al punto 4.5 del Capitolato Prestazionale e con le modalità di cui al punto 4.7 del Capitolato Prestazionale;
2. verifica delle prestazioni al termine del periodo di garanzia.

Ogni fase di verifica avverrà in contraddittorio tra UniTrento e il Responsabile del contratto dell'Appaltatore e verrà redatto il certificato di regolare esecuzione.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al punto 1 che precede è condizione per il pagamento che verrà effettuato con le modalità e i tempi previsti all'art. 18.

L'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al punto 2 che precede è condizione per lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 14.

Nel caso l'emissione del certificato di regolare esecuzione subisca dei ritardi per cause imputabili all'Appaltatore, ovvero si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie modifiche, aggiunte o riparazioni e tali interventi sospenderanno il termine di effettuazione della verifica.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse nel termine indicato da UniTrento sarà facoltà di



UniTrento di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 16 che segue.

Ai fini dell'emissione certificato di regolare esecuzione, UniTrento verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Art. 5 - Conformità dei prodotti e posa in opera

Tutti i componenti che costituiscono la Fornitura devono essere conformi a quanto prescritto dal capitolato prestazionale.

La posa in opera dovrà essere eseguita a regola d'arte nel pieno rispetto della normativa vigente e delle condizioni e clausole previste nei documenti contrattuali di cui all'art. 2 che precede.

Art. 6 - Garanzia

I beni oggetto della Fornitura dovranno essere coperti da garanzia per un periodo di 24 mesi o eventuale altro termine offerto, a decorrere dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 4 punto 1 che precede e con le modalità previste nel Capitolato prestazionale.

L'Appaltatore deve garantire che i prodotti forniti siano privi di vizi, difetti di fabbricazione o di funzionamento. L'Appaltatore è, pertanto, obbligato a eliminare a proprie spese senza alcun onere per UniTrento, tutti i vizi, i difetti, le imperfezioni e le difformità manifestatisi durante il periodo di garanzia sui beni oggetto della fornitura, ancorché dipendenti da vizi di costruzione o da difetto dei materiali impiegati e non rilevati in sede di verifica di conformità.

L'Appaltatore durante il periodo di garanzia dovrà garantire l'intervento di personale specializzato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della chiamata inoltrata dal Direttore



dell'esecuzione del contratto, per la sostituzione delle parti non funzionanti e il ripristino della funzionalità della Fornitura. A ogni richiesta d'intervento verrà attribuito da parte dell'Appaltatore un numero identificativo.

Entro lo stesso termine l'Appaltatore deve sostituire le parti non funzionanti e, ove si rendesse necessario, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla chiamata, deve ritirare i beni e provvedere a sostituirli con altri nuovi e funzionanti.

La garanzia di cui al presente articolo non esclude la responsabilità dell'Appaltatore secondo la disciplina di diritto civile relativa alla vendita.

La garanzia è comprensiva di tutti gli oneri (spese di viaggio, spese di soggiorno, mano d'opera, attrezza e materiale di consumo necessari all'intervento, parati di ricambio e relative spese di spedizione).

Art. 7 – Valore complessivo

Il valore complessivo del contratto sarà determinato applicando la percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore sull'importo a base di gara.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri necessari per realizzare la Fornitura in conformità ai documenti di gara.

Art. 8 - Luogo e tempi di consegna

La fornitura si intende consegnata e posta in opera presso la sede della nuova biblioteca di Mesiano - Via Mesiano 77- Trento.

La consegna e la posa in opera di tutti i beni oggetto della Fornitura devono avvenire nel termine di 60 giorni naturali e consecutivi o eventuale termine migliorativo offerto dalla comunicazione di messa a disposizione dei locali da parte del Direttore dell'esecuzione.

Sono a carico dell'Appaltatore i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della Fornitura. A tal fine si definisce la produzione degli effetti traslativi della proprietà alla consegna dei medesimi nei locali indicati da UniTrento.



L'ultimazione della consegna e della posa in opera verrà verbalizzata dal Direttore dell'esecuzione accertando anche la consegna della documentazione finale di cui all'art. 4.6 del Capitolato Prestazionale

Art. 9 - Responsabile dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile del coordinamento della Fornitura con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da UniTrento.

Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti, ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione della fornitura e dei servizi collegati.

Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.

Dovrà essere, altresì, indicato il nominativo di un sostituto del Responsabile dell'Appaltatore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Art. 10 - Reperibilità

Il Responsabile dell'Appaltatore, o il suo sostituto, per tutta la durata del Contratto, dovrà essere reperibile - nei giorni feriali, in orario d'ufficio – dal Direttore dell'esecuzione del contratto, per qualunque problema che dovesse, direttamente o indirettamente, influire sul regolare espletamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto

In sede di stipula del contratto UniTrento indicherà il nome del Direttore dell'esecuzione del contratto, che effettuerà le comunicazioni e curerà gli adempimenti previsti dal presente Contratto e che verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali.

Art. 12 - Comunicazioni all'Appaltatore

Le comunicazioni all'Appaltatore saranno inviate al Responsabile di cui all'art. 9 che



precede ed avverranno a mezzo PEC.

Eventuali osservazioni che il Responsabile dell'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta devono essere presentate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l'Appaltatore decade dal diritto di avanzarne.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà al Responsabile dell'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

Art. 13 - Comunicazioni dell'Appaltatore a UniTrento

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto a mezzo PEC, tramite il Responsabile dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti e/o istruzioni, che siano di competenza di UniTrento, di cui abbia bisogno per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione della Fornitura dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 5 giorni lavorativi dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Art. 14 – Garanzia definitiva

Al momento della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia definitiva per l'importo, la modalità e i contenuti indicati dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs 50/2016 e D.M. 19.01.2018 n. 31.

La validità della garanzia è stabilita dalla data di stipula del Contratto fino all'emissione del certificato di verifica di conformità al termine del periodo di garanzia di cui all'art. 6 che



precede.

In caso di escussione della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 15 – Penalità

Per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di ritardo nella fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti per cause non imputabili a UniTrento, è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare contrattuale al giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Il mancato intervento entro i termini previsti dall'art. 6 che precede comporta l'applicazione di una penale dell'1 per mille dell'ammontare contrattuale per giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini contrattualmente pattuiti, fermo restando la facoltà di UniTrento di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore degli eventuali maggiori danni subito in conseguenza del ritardo.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali o sul deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale UniTrento si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 16 che segue.

Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

UniTrento ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto, anche in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Appaltatore non provvedesse entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi a reintegrare il deposito cauzionale definitivo, che fosse stato anche parzialmente escusso;



- c) quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del Contratto;
- d) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del Contratto;
- e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del Contratto;
- f) qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale;
- g) nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- h) nelle ipotesi previste dall'art.108 del D.Lgs 50/2016.

Fatta salva l'erogazione delle penali nel caso di risoluzione UniTrento si riserva il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.

Art. 17 - Garanzie assicurative

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi derivanti dai rischi connessi all'esecuzione del contratto con scadenza al termine del periodo di garanzia.

L'Appaltatore in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva UniTrento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e le spese per il risarcimento verso persone e cose dell'Appaltatore stesso, di terzi o di UniTrento.

Art. 18 - Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, verrà effettuato previa emissione da parte dell'Appaltatore di regolare fattura elettronica ai sensi del D.M. 55/2013, secondo le seguenti modalità:

- 95% dell'importo offerto relativo alla fornitura, posa in opera e garanzia successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.4 comma 2 punto 1 che precede.



- 5% dell'importo successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.4 comma 2, punto 2 che precede e quindi al termine del periodo di garanzia.

Le fatture complete del numero di riferimento del contratto e del CIG 7878456390 dovranno essere intestate a Università degli Studi di Trento - via Calepina, 14 - 38122 Trento. Dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio UFSDIX ed essere emesse con Esigibilità codice "S" Scissione dei pagamenti.

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che l'Appaltatore preciserà ai sensi dell'art. 19 che segue.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento fatturato, UniTrento provvederà a corrispondere all'Appaltatore la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità. I termini indicati sono sospesi qualora la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Art. 19 - Tracciabilità

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, co.9 bis della L. 136/2010. Si impegna, inoltre, a trasmettere:

- entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 con l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC (ateneo@pec.unitn.it) e indirizzata



ad Ufficio Acquisti. Eventuali modifiche dovranno essere tempestivamente notificate. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato alla ricezione di detta comunicazione.

L'Appaltatore provvede altresì a trasmettere tempestivamente al Direttore dell'esecuzione:

- copia dei contratti (o estratto di essi) stipulati con i propri subappaltatori e/o subfornitori a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni oggetto del contratto. Detti contratti (o estratti) dovranno contenere la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

Art. 20 - Oneri e obblighi contrattuali

Nell'esecuzione della Fornitura e posa in opera l'Appaltatore assicura le migliori prestazioni tecniche al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei Documenti contrattuali di cui all'art. 2 che precede, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti comunitari, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e di sicurezza.

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto a:

- garantire il perfetto funzionamento dei prodotti forniti, nonché l'assistenza tecnica necessaria a ripristinare il corretto funzionamento;
- garantire che i prodotti forniti siano conformi alle caratteristiche indicate nel Capitolato Prestazionale e Offerta tecnica;
- predisporre tutta la documentazione atta a consentire a UniTrento di verificare la conformità della Fornitura alle norme previste nel Contratto, nel Capitolato Prestazionale e nell'Offerta;



Art. 21 - Riservatezza e trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che:

Il trattamento sarà improntato ai principi previsti dal GDPR con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento). Pertanto i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica;

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;

Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trento nella persona del Magnifico Rettore. I dati di contatto del Titolare sono: ateneo@pec.unitn.it – ateneo@unitn.it;

I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati (c.d. Data Protection Officer) sono i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli – rpd@unitn.it;

In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

I dati saranno conservati per il periodo di durata dell'attività e, successivamente, per il tempo o per altre finalità previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore



L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora sia promossa nei confronti di UniTrento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, UniTrento è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di UniTrento, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Art. 23 - Evoluzione tecnologica

Qualora, in relazione alla rapida evoluzione tecnologica, l'Appaltatore intenda sostituire alcuni componenti originariamente offerti con altri di prestazioni più elevate dovrà informare UniTrento sulla evoluzione tecnologica e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla fornitura.

Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche ai documenti contrattuali, di cui all'art. 2, che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune. Dette pattuizioni non modificheranno i prezzi offerti in sede di Gara.

Art. 24 – Consegna documentazione e istruzione all'uso

L'Appaltatore dovrà consegnare la documentazione finale e istruire all'uso almeno 2 persone, i cui nominativi saranno comunicati da UniTrento come previsto al punto 4.6 del Capitolato Prestazionale.

Art. 25 - Responsabilità dell'Appaltatore



L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato Speciale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita ne riduce comunque la responsabilità.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione della fornitura e dei servizi collegati, fossero arrecati a UniTrento.

Art. 26 - Contestazioni

Tutte le contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto e al Responsabile del procedimento e devono essere debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 5 giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra descritti, esso decade dal diritto di farle valere.

UniTrento comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni presentate nei termini e nei modi prescritti, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione.

Art. 27 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra UniTrento e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 28 - Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,



osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Durante la fornitura ed il montaggio all'interno della sede di UniTrento e il servizio di manutenzione, il personale dell'Appaltatore dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento in conformità al D.lgs. 81/2008.

Nelle ipotesi di subappalto il cartellino del personale del subappaltatore dovrà inoltre riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Art. 29 - Coordinamento per la sicurezza

Le prestazioni contrattuali devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare le prestazioni contrattuali qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

Piani di sicurezza

Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di



risoluzione del contratto.

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte di UniTrento ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore: termine prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

L'Appaltatore è tenuto a cooperare con le imprese già operanti in cantiere estranee al presente contratto di appalto.

Piano Operativo di Sicurezza

L'appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali, ha l'obbligo di consegnare il piano operativo di sicurezza di cui all' art. 89, comma1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008; se questo obbligo non viene rispettato, UniTrento non procede alla consegna dei locali e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un massimo di 30 giorni; trascorso inutilmente tale termine si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti.

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere a



UniTrento prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il Responsabile del contratto: responsabile del rispetto del piano.

Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08.

Art. 30 - Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Art. 31 - Subappalto e subforniture

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P.2/2016 e con i limiti previsti dall'art.105 del D.Lgs 50/2016. L'Appaltatore dovrà indicare in fase di offerta, a pena di decadenza, le parti della Fornitura che intende subappaltare; il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da UniTrento.

UniTrento procederà al pagamento diretto del subappaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere i contratti stipulati con i subfornitori per le finalità previste dall'art.19.

Ai fini dell'emissione certificato di verifica di conformità, UniTrento verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3



della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti

Art. 32 - Spese contrattuali

L'imposta di bollo assolta virtualmente (autorizzazione n.106668/14 d.d. 23/12/2014) è interamente a carico dell'Appaltatore. UniTrento provvederà all'invio di apposita comunicazione di richiesta di rimborso.

Art. 33 – Nullità del contratto

In caso di violazione dell'art.53¹ comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 il contratto sarà nullo.

Art. 34 – Codice etico

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

¹ Art. 53 comma 16-ter: *“I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti”*.